

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2179 del 02/05/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SOCIETÀ MARIA CECILIA HOSPITAL SPA. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LA STRUTTURA OSPEDALIERA SPECIALISTICA SITA IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA CORRIERA, N.1.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2331 del 02/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno due MAGGIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **SOCIETÀ MARIA CECILIA HOSPITAL SPA. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LA STRUTTURA OSPEDALIERA SPECIALISTICA SITA IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA CORRIERA, N.1.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 11/11/2021 e acquisita da ARPAE SAC con PG 177467/2021 del 18/11/2021 (Pratica SinaDoc n. 31360/2021) dalla **Società Maria Cecilia Hospital spa** (C.F./P.IVA 00178460390), avente sede legale e struttura ospedaliera polispecialistica in Comune di Cotignola, via Corriera n.1, per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle scariche di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATO in particolare l'art.273Bis del Dlgs n.152/2006 e smi – Medi impianti di combustione – e le relative tempistiche per l'adeguamento dei limiti di emissione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **31360/2021**, emerge che:

- la Società Maria Cecilia Hospital spa svolge attività di Struttura Ospedaliera Polispecialistica;
- la Società ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 11/11/2021 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE SAC con PG 177467/2021 del 18/11/2021, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi); – di competenza di questa ARPAE SAC di Ravenna;
 - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995) - di competenza comunale.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di richiedere alla Società interessata elementi mancanti ai fini istruttori come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PG 181448/2021 del 25/11/2021;
- con nota PG 199817/2021 del 28/12/2021 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, e pertanto la documentazione presentata dalla Società risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento indicato in oggetto, e la domanda correttamente presentata, come comunicato allo SUAP con nota PG 200884/2021 del 30/12/2021;
- con nota PG 27605/2022 del 18/02/2022 lo SUAP ha trasmesso documentazione integrativa presentata dalla Società in data 17/02/2022 ;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- con nota PG 119/2022 del 26/01/2022 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera;

- con nota PG 49392/2022 del 24/03/2022 parere favorevole con prescrizioni dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, per lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica e per la matrice rumore; con la medesima nota è stato trasmesso il parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPa;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Maria Cecilia Hospital spa nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'attività di Struttura Ospedaliera Polispecialistica sita in Comune di Cotignola, Via Corriera, n.1, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della **Società Maria Cecilia Hospital spa** (C.F./P.IVA 00178460390), avente sede legale e Struttura Ospedaliera Polispecialistica in Comune di Cotignola, via Corriera n.1, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, la Società è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere mantenuti efficienti i sistemi di mitigazione acustica applicati alle pareti esterne dei Corpi A e B come indicati a pag. 25 e 26 della Valutazione previsionale di impatto acustico per rilascio AUA, datata Febbraio 2020;
- dovranno essere realizzate le opere di mitigazione acustica e gli accorgimenti descritti nella Valutazione previsionale di impatto acustico e requisiti acustici passivi Ed.1 Rev 1 datata Settembre 2021 per il contenimento della rumorosità immessa delle centrali di trattamento aria installate al terzo piano del Corpo E:
 - canale di espulsione delle UTA silenziato con dispositivo in grado di garantire una attenuazione di almeno 15 dBA;
 - perimetro delle aree di installazione delle UTA, così come evidenziato nella figura 11, delimitato da pannellature a tutta altezza costituite da pannelli opportunamente fonoisolanti e fonoassorbenti;
 - le pannellature di cui sopra dovranno essere dotate di griglie afoniche con doppie alette fisse ed elementi fonoassorbenti in lana minerale della serie Tecnoventil-GF.6 (o equivalenti), nel numero di quattro sia nel lato nord che in quello sud;
 - eventuali ulteriori sorgenti sonore (unità motocondensanti, motori cappe aspirazione, ecc) dovranno essere installate, sempre al terzo piano, all'interno del perimetro delimitato dalle pannellature fonoisolanti e fonoassorbenti;
 - il Centro Ricerche sia "attivo ed in funzione" nel solo TR diurno;
 - la copertura del Centro Ricerche non praticabile, dovrà essere delimitata da un cordolo contenitivo perimetrale di altezza minima h. 45 cm;
 - il terzo piano dovrà essere dedicato alla collocazione degli impianti, e non prevedere spazi occupati da persone;
 - L'ingresso ai parcheggi di esclusiva pertinenza dovrà essere consentito esclusivamente in TR diurno (06-22);
- I requisiti acustici passivi degli edifici e loro impianti tecnologici dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.P.C.M. 05/12/1997; dovranno essere considerate con particolare riguardo la scelta, posa e collocazione degli impianti tecnologici centralizzati, adottando tutte le cautele necessarie, in modo da evitare immissioni rumorose sia verso terzi che verso l'interno dei locali abitativi degli stessi edifici, a protezione della esposizione al rumore degli occupanti;
- Dovrà essere eseguita una verifica fonometrica post operam presso i ricettori sud (via Budrio), entro tre mesi dalla fine lavori, con sorgenti sonore a regime; in caso di superamento dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 dovranno essere dimensionate e realizzate ulteriori opere di mitigazione acustica alle sorgenti sonore del complesso ospedaliero;

- Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- a) le acque reflue industriali da scaricare in rete fognaria pubblica provengono dal funzionamento delle macchine sterilizzatrici, delle lavaferri e dei lavelli per la preliminare immersione della strumentazione chirurgica (apparecchiature tutte localizzate al Piano Quinto del blocco operatorio). La colonna discendente che raccoglie i reflui industriali di cui sopra termina in una fossa Imhoff posta al piano terra.
- b) Prima dello scarico in rete fognaria pubblica sarà presente un idoneo sistema di trattamento per la disinfezione finale dei reflui prodotti dall'attività, con opportuna procedura di gestione atta a garantirne l'efficacia e con modalità di disinfezione da definirsi puntualmente.
- c) I reflui industriali sono individuati nel pozzetto di ispezione e prelievo indicato come scarico S1 nella planimetria allegata all'istanza "All. 2 Tav. 4" di novembre 2021. A valle, la linea riceve i contributi dei reflui domestici della struttura.

Prescrizioni:

1. È ammesso unicamente lo scarico derivante da: **sterilizzatrici e lava ferri provenienti dal blocco operatorio;**
2. Lo **scarico delle acque reflue industriali**, nel pozzetto ufficiale di prelievo **S1** individuato in planimetria, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06** ad eccezione di alcuni parametri per i quali valgono i seguenti limiti di scarico:
 - COD ≤ 1000 mg/L**
 - BOD5 ≤ 400 mg/L**
 - Grassi e oli ≤ 80 mg/L**
 - Tensioattivi Totali ≤ 200 mg/L;**
3. **Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 826 mc/anno** che rappresenta la portata da scheda tecnica delle macchine installate per il lavaggio. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Il gestore HERA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse;
4. Entro tre mesi dalla data di ricezione dell'atto autorizzativo, la ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
5. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
6. E' fatto assoluto divieto di immettere nella fognatura sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
7. Dovrà essere eseguito, **con cadenza almeno annuale e trasmesso** all'Unione e ad Arpae, un campionamento rappresentativo delle Acque reflue Industriali scaricate che ne attesti la conformità. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di un tecnico abilitato, che dovranno inoltre essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza; i parametri minimi da ricercare sono i seguenti: **pH, COD, BOD5, Tensioattivi totali, Solidi Sospesi Totali, Grassi e oli, N-nitroso, N-nitrico, N-ammoniacale, Ptot;**
8. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **sifone "Firenze"** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - fossa Imhoff

- **pozzetto di prelievo S1** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) mantenuto costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

- **sistema di disinfezione finale** prima dello scarico dei reflui ospedalieri alla fognatura;

9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente;
10. Il gestore HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
11. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad ARPAE- Servizio Territoriale, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Il gestore HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
13. La ditta deve stipulare con il gestore HERA un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto dal Titolare dello scarico o dal Legale Rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
14. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
15. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.
16. Si richiede inoltre il rispetto del Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/06 e relative tabelle;
17. Il pozzetto ufficiale di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dovrà essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
18. Gli scarichi delle **Acque reflue domestiche**, provenienti dai servizi igienici, che recapitano in pubblica fognatura dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal Vigente Regolamento Comunale di Fognatura.
19. la planimetria della rete fognaria - Elaborato All. 2 Tav. 4 – Planimetria reti fognarie stato di progetto con sistemazioni esterne - Rev. del novembre 2021- costituisce parte integrante della presente AUA.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'Azienda gestisce il complesso ospedaliero insediato a Cotignola (RA) in Via Corriera n°1 e richiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- L'assetto emissivo può essere così riassunto:
 - E1 - ricambio aria Risonanza Magnetica P.T. - esistente
 - E2 - ricambio aria Risonanza Magnetica aperta P.T. - esistente
 - E3 - centrale termica P.T. - caldaia M3 potenza termica nominale 700 kW - esistente
 - E4 - centrale termica P.T. - caldaia M4 potenza termica nominale 700 kW - esistente
 - E5 - centrale termica P.T. - caldaia M5 potenza termica nominale 700 kW - esistente
 - E6 - centrale termica P.T. - caldaia M6 potenza termica nominale 700 kW - esistente
 - E7 - centrale termica P.T. - caldaia M7 potenza termica nominale 1200 kW - esistente
 - E8 - gruppo elettrogeno di emergenza P.T. potenza termica nominale 1008,8 kW - esistente
 - E9 - gruppo elettrogeno di emergenza P.T. potenza termica nominale 570 kW - esistente
 - E10 - gruppo elettrogeno di emergenza P.T. potenza termica nominale 570 kW - esistente
 - E11- ricambio aria locale batterie 3°Piano - esistente
 - E12 - ricambio aria locale batterie 3°Piano - esistente
 - E13 - M13 - area esterna potenza termica nominale 260 Kw - esistente
 - E14 - M14 - area esterna potenza termica nominale 260 kW - esistente
 - E15 - M15 - area esterna potenza termica nominale 260 kW - esistente
 - E16 - M16 - area esterna potenza termica nominale 260 kW - esistente
- Gli impianti termici afferenti alle emissioni E3, E4, E5, E6 ed E7, oltre ai cogeneratori afferenti alle emissioni E13, E14, E15 ed E16 risultano assoggettabili a quanto previsto dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Per le emissioni indicate con le sigle E1, E2, E11 ed E12 non si indicano limiti specifici in quanto trattasi di ricambi aria.

Prescrizioni:

- 1. Per le emissioni indicate con E3, E4, E5, E6, E7, E13, E14, E15 ed E16 dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente AUA.**
- 2. I limiti di emissione degli impianti ricadenti nelle fattispecie dei medi impianti di combustione, dovranno essere adeguati secondo le disposizioni di cui all'art.273 Bis, commi 5),6) e 7) del Dlgs n.152/2006 e smi, entro il 01/01/2030.**
3. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio

UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dell'Azienda, **una metodologia semplificata per tutti i punti di emissione indicati**. L'Azienda è tenuta ad annotare, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
- ➔ **Le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici e sui cogeneratori, con frequenza almeno annuale;**
 - ➔ **il consumo di combustibile, con frequenza mensile;**
 - ➔ **I periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.